



# COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

**DELIBERAZIONE n. 41 del 24/07/2014**

**ORIGINALE**

**Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale**

**Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI).**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		LORENZI DAVID	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA		X	MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BONINSEGNA MASSIMO		X	OLIVETTI MARCO	X	
CASARO FERRUCCIO	X		PAZZINI MARA		X
CAVALLINI CRISTINA	X		SOLIMEO GIOVANNA		X
COLUCCI GLORIA	X		UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA		X	VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOTTANI ROBERTO	X				

Presenti 12

Assenti 5

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 6 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: BOSIO FABRIZIO, CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, MASINI PAOLA, PRETI GIANDOMENICO, TOMASONI OMAR.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto l'art. 1**, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto che** l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

**Preso atto che,**

- con delibera C.C. n. 25 del 14/04/2014, si è provveduto all'approvazione del nuovo regolamento IMU, per adeguarlo alle nuove disposizioni normative;
- con delibera C.C. n. 35 del 21/05/2014, si è provveduto all'approvazione del nuovo regolamento TASI;

**Visti i commi dal 641 al 668, 682, 686 e s.s.** dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

**Visto**, in particolare, il comma 682, art. 1, della Legge di stabilità sopra richiamata, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) I criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- 3) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**Vista** la bozza di regolamento comunale TARI, predisposta dal Servizio Tributi Comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto l'art. 27, c. 8,** della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 Aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, e il successivo D.M. 29/04/2014, che ha ulteriormente differito lo stesso termine al 31/07/2014;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Sentiti gli interventi dei presenti, come riassunti nel documento allegato alla presente. Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Presenti in aula n. 12, assenti n. 5 (Bissolotti, Boninsegna, Fornari, Pazzini, Solimeo) componenti del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Cavallini, Gottani, Zucchi), espressi in forma di legge;

Tutto ciò premesso;

**DELIBERA**

- 1) Di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo denominato "Tassa sui Rifiuti", in sigla "TARI", come da bozza allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di prendere atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

**Proposta di Delibera del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI).**

**PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data **22 LUG. 2014**

Il responsabile di area  
Dott. Rossano Marchiori



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke.

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data **22 LUG. 2014**

Il responsabile di area  
Dott. Rossano Marchiori



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Samuele Alghisi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 04 SET. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---

**ESECUTIVA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---



COMUNE DI MANERBIO  
Provincia di Brescia

# Allegati delibera C.C. n. 41 del 24/07/2014

- Regolamento TARI
- Dibattito Consiliare

Il Segretario Generale  
Dott. Salvatore Tarantino



## DIBATTITO CONSILIARE RELATIVO ALLA DELIBERA C.C. N. 41 DEL 24/07/2014

Il Sindaco/Presidente del Consiglio propone, ai sensi dell'art. 10 del regolamento del Consiglio Comunale, un'inversione nella trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, per anticipare la discussione dei punti 6 e 7;

La proposta viene sottoposta a votazione con il seguente esito:

Presenti n. 12, assenti n. 5 (Bissolotti, Boninsegna, Fornari, Pazzini, Solimeo) componenti del Consiglio Comunale;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Zucchi), espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

Di accogliere la proposta di trattare per primi i punti 6 e 7 dell'ordine del giorno;

A seguito dell'accoglimento della proposta di inversione degli argomenti, il Sindaco legge l'oggetto del 6° punto iscritto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Masini;

L'Assessore Masini introduce l'argomento, ricordando che il regolamento TARI è stato discusso dalla Commissione Consiliare e che sono state recepite le osservazioni fatte. A seguito di alcune richieste da parte dei cittadini e delle conseguenti valutazioni dell'Amministrazione, propone una modifica all'articolo 19, punto 5, al fine di aggiungere che per le aree scoperte produttive con limitata capacità di produrre rifiuti, viene applicata una riduzione del 50%, sulla base di un elenco di attività approvato dalla Giunta Comunale. Le altre riduzioni già previste nello schema di regolamento vengono mantenute, si propone di aggiungere tale ulteriore punto, anche perché pagare la tassa sul 100% di un'area scoperta, che non produce grandi quantità di rifiuti, sembrava esagerato. Informa che verrà inviato a tutti i cittadini, prima della seconda rata della TARI, un estratto del regolamento, con indicazioni sulle modalità di presentazione della comunicazione al Comune, sul pagamento, e tutte le cose essenziali per fare in modo che il cittadino non incorra in quegli errori o dimenticanze che comportano poi sanzioni, interessi, pagamenti di arretrati;

Il Consigliere Comunale Casaro, Capogruppo "Lega Nord Padania", chiede chiarimenti con riferimento alla proposta fatta dall'Assessore Masini;

L'Assessore Masini cita ad esempio il caso di un'area esterna di un autosalone, che non produce grandi rifiuti, ma così come era stato formulato il regolamento verrebbe considerata tutta l'area nell'effettuazione del calcolo della tassa, sembra quindi ragionevole una riduzione del 50% sulla superficie. L'elenco delle attività verrà fatto secondo il tipo di rifiuti che potrebbero produrre le aree scoperte;

Il Sindaco precisa che l'art. 18 del regolamento già prevede la possibilità di escludere le aree che, per loro natura, non comportano la produzione di rifiuti. Questa ulteriore

indicazione viene introdotta per casi, quali i piazzali che siano occupati in modo stabile da materiale in vendita, ove si produce nullo o pochissimo rifiuto;

Il Consigliere Comunale Casaro ritiene che l'osservazione sia condivisibile, anche se poi diventa discrezionale da parte della Giunta e non del Consiglio, cui dovrebbe far capo il regolamento. Se l'ottica è quella di incentivare la riduzione del peso tributario sul reparto produttivo, ritiene che bisognerebbe riformulare e rimodulare le tariffe. Osserva che, se si parla di piazzali esterni, alla stessa stregua si potrebbe pensare agli spazi di manovra all'interno delle aziende, a zone confinanti all'interno di un'azienda, ... diventa allora una materia più complessa, che meriterebbe una attenta analisi. Come Presidente della Commissione Consiliare ricorda di aver fatto osservazioni che sono state respinte dalla Commissione stessa e non sono state inserite nel regolamento. In Commissione aveva anticipato e fatto verbalizzare di voler fare una richiesta ufficiale all'Amministrazione, sugli intendimenti della stessa in merito alla tipologia di raccolta dei rifiuti che verrà applicata, con riferimento all'ipotesi del porta a porta con applicazione della tariffa puntuale. Chiede all'Amministrazione se può fare una dichiarazione d'intenti al riguardo;

Il Sindaco, relativamente all'introduzione di un criterio discrezionale per i casi "limite", cui applicare la riduzione del 50% proposta dall'Assessore Masini, fa presente che man mano i casi si manifesteranno verranno introdotti dei criteri, che verranno applicati a tutti gli appartenenti alla stessa fattispecie, analizzando caso per caso. Ci sono delle situazioni che vanno ulteriormente approfondite, ma non ci sono oggi gli elementi per farlo, per cui si è voluto introdurre questa possibilità in più. Per quanto riguarda la seconda questione sollevata dal Consigliere Casaro, lascia la parola al Vice Sindaco Carlotti;

Il Vice Sindaco Carlotti precisa che l'Amministrazione Comunale ha intenzione e si impegna a passare alla raccolta differenziata porta a porta. Per quanto riguarda la tariffa puntuale, ci sarà una parte fissa e si farà un regolamento in merito. Sicuramente l'abbinamento "porta a porta" e "tariffa puntuale" è quello più virtuoso, come dimostrato da tanti Comuni che sono passati a tale tipologia. Il passaggio, viste anche le esperienze dei Comuni che ci hanno preceduto, non sarà immediato: è opportuno avere un periodo di "assestamento". Si partirà entro la fine dell'anno in corso con il cambio di modalità di raccolta ed entro un anno si passerà alla tariffa puntuale. In altri Comuni, infatti, il passaggio repentino alla tariffa puntuale è risultato essere difficoltoso, perché l'applicazione della tariffa puntuale va valutata sulla base di una serie di dati, che vanno valutati su un periodo congruo di tempo;

Il Consigliere Comunale Casaro si augura che i cambiamenti al regolamento non avvengano all'ultimo giorno, senza discussione e condivisione. Ritiene che la tariffa puntuale sia un problema del gestore e non dell'utente: è il gestore che si deve organizzare. L'utente dovrà lavorare e non vedrà un beneficio economico tangibile, che magari sarà di qualche euro che, a livello familiare, non è gran che;

L'Assessore Masini precisa che le aree pertinentziali di manovra, prima citate da Casaro, sono già esenti;

Il Consigliere Comunale Zucchi è d'accordo sul fatto di prestare attenzione a certe attività che non producono rifiuti e andrebbero tassate in modo anomalo e non congruo. Non è d'accordo su altre motivazioni e passaggi e vorrebbe vedere una valutazione globale, per cui è fermamente contrario alla modalità di raccolta porta a porta. La Cittadinanza in

questo periodo si sta esprimendo e una volta viste e valutate tutte le considerazioni ed aspetti che la Cittadinanza comunicherà, verrà data una comunicazione ufficiale;

Il Sindaco osserva che si sta discutendo del regolamento sulla TARI e non sulla raccolta porta a porta e che, se si vogliono porre argomenti all'ordine del giorno del Consiglio, si devono presentare interpellanze o mozioni. Con riferimento alla raccolta firme, si riserva di rispondere nel momento in cui si conosceranno la motivazione ed il contenuto alla base della stessa. Osserva che la raccolta firme contro il porta a porta non è stata fatta in forma pubblica, aperta a tutti, con un banchetto o luogo fisso, con l'indicazione delle date di inizio e fine, ma viene fatta a tappeto sul territorio e non è dato sapere quali siano le modalità e motivazioni della stessa;

Il Consigliere Comunale Gottani, Capogruppo "Manerbio Insieme", osserva che l'argomento che il Consigliere Zucchi ha illustrato non è collegato con l'ordine del giorno espressamente, ma è comunque una tematica futura, che seguirà all'approvazione del regolamento in oggetto. Ricorda che in Commissione Consiliare il regolamento è stato esaminato e sono state apportate modifiche. Annuncia l'astensione dal voto del proprio Gruppo;

Il Consigliere Comunale Olivetti, Capogruppo "Patto Civico", annuncia voto favorevole e si dichiara soddisfatto rispetto al tentativo dell'Amministrazione di venire incontro ai cittadini;

Il Consigliere Comunale Casaro ritiene, a nome del proprio Gruppo, che il regolamento meriti l'accoglimento, in funzione della temporaneità del servizio, che auspica venga trasformato in un sistema più equo nei confronti dei cittadini che devono pagare il tributo;

Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione audio della seduta, depositata agli atti della Segreteria.



## COMUNE DI MANERBIO

(Provincia di Brescia)

P.zza C. Battisti, 1 - Cap 25025

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

## Parte I: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

### INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
Articolo 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
Articolo 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	4
TITOLO II - PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI, SOGGETTO ATTIVO .....	5
Articolo 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....	5
Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI .....	5
Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO.....	5
Articolo 7 - BASE IMPONIBILE .....	6
Articolo 8 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	6
Articolo 9 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA .....	7
Articolo 10 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....	7
Articolo 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	7
Articolo 12 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE .....	8

Articolo 13 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
Articolo 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
Articolo 15 - SCUOLE STATALI .....	9
Articolo 16 - TARIFFA GIORNALIERA.....	10
Articolo 17 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	10
Articolo 18 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.....	10
Articolo 19 - ESENZIONI E RIDUZIONI .....	11
Articolo 20 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI.....	12
Articolo 21 – VERSAMENTI.....	12
Articolo 22 - DICHIARAZIONE.....	13
Articolo 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	13
Articolo 24 - ACCERTAMENTO .....	14
Articolo 25 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	14
Articolo 26 - SANZIONI ED INTERESSI .....	14
Articolo 27 - RIMBORSI .....	15
Articolo 28 - CONTENZIOSO .....	15
Articolo 29 – DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.....	15
Articolo 30 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	16
ALLEGATO A .....	17
ALLEGATO B .....	19

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplina l'imposta unica comunale ( IUC ) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti ( TARI ) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### Articolo 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### Articolo 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
5. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq\*anno), rilevabile dal Piano Finanziario approvato con delibera del Consiglio comunale e relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.

## TITOLO II - PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI, SOGGETTO ATTIVO

### Articolo 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) **locali**: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) **aree scoperte**: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) **utenze domestiche**: le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) **utenze non domestiche**: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Manerbio relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **Articolo 7 - BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50 Mq; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

#### **Articolo 8 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

#### **Articolo 9 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

#### **Articolo 10 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Articolo 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie

parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **Articolo 12 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità.  
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.  
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 21, comma 7, del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

### **Articolo 13 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Articolo 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Articolo 15 - SCUOLE STATALI**

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinata dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

## **Articolo 16 - TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 10% con un versamento complessivo di almeno euro 6.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

## **Articolo 17 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

## **Articolo 18 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete ;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

1. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### Articolo 19 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura 35% della tariffa ordinaria in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;
5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 30%;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente : 30%
  - aree scoperte produttive aziendali, in considerazione della loro minore idoneità a produrre rifiuti rispetto a quella dei locali chiusi, si applica una riduzione del 50%.E' data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire con propria deliberazione un elenco delle tipologie di aree a cui la suddetta riduzione si rende applicabile.
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## Articolo 20 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 Marzo dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi od altro equivalente, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
3. Relativamente alle attività produttive, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie su cui vengono prodotti rifiuti promiscui l'abbattimento del 40% .
4. **Rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo:**  
ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.  
La percentuale di riduzione massima applicabile sulla quota variabile della tariffa è pari al 70% della tariffa stessa. La percentuale di riduzione, concretamente, applicabile ad ogni caso specifico, fermo restando il limite sopra indicato, verrà calcolata sulla base del rapporto tra le quantità di rifiuti effettivamente prodotte nel corso dell'anno e avviate al recupero ( debitamente documentate ) e la quantità teorica di rifiuti producibili risultante dal prodotto del coefficiente Kd, previsto per la categoria di utenza non domestica, per la superficie dichiarata ( in mq. ) . Qualora il quoziente risultante da tale rapporto sia superiore a 0,70 , si applica la riduzione massima pari al 70% della quota variabile. Nel caso in cui il quoziente risulti inferiore a 0,70 , si applica una riduzione pari a quella effettivamente calcolata.
5. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

## Articolo 21 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale secondo il modello ministeriale approvato, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali , eventualmente, determinate con delibera della Giunta Comunale.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 del mese di aprile e di Ottobre, salvo diverse disposizioni di legge . Nel caso la scadenza coincida con un giorno festivo si intende automaticamente prorogata al giorno successivo.
3. Il contribuente ha facoltà di pagare in un'unica soluzione entro il 16 aprile di ciascun anno.
4. I termini di cui al comma 2 possono essere differiti di non oltre 60 gg. con delibera della Giunta Comunale debitamente motivata, qualora ricorrano concreti impedimenti al rispetto delle suddette scadenze.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è minore uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 6,00, fatta eccezione per la tariffa giornaliera prevista dall'art. 6, comma 3, del presente regolamento.
7. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
8. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.

#### **Articolo 22 - DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TIA 1 e alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, fermo restando che al fine di potere recepire le informazioni utili all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, di cui al comma 7 dell'art. 21, l'ufficio Tributi deve potere disporre dei dati oggetto di dichiarazione almeno 2 mesi prima della data di scadenza della prima rata di pagamento del tributo prevista per l'anno in corso.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Articolo 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Articolo 24 - ACCERTAMENTO**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **Articolo 25 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Articolo 26 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti in presenza delle seguenti condizioni attenuanti o esimenti:  
Il contribuente sia stato indotto in errore nel computo e nel versamento dell'imposta da informazioni pubblicate sul sito ufficiale del Comune o nelle bacheche comunali o, comunque, diffuse attraverso altri mezzi di comunicazione di cui il contribuente stesso sia stato destinatario, purché debitamente comprovate.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 27 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 24, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 21, comma 6, del presente regolamento.

#### **Articolo 28 - CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

#### **Articolo 29 - DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento. La relativa istanza, debitamente motivata, deve essere presentata all'ufficio tributi prima della scadenza del termine di 60gg dalla data di notifica dell'avviso stesso.

Le somme dovute dal contribuente possono essere rateizzate fino ad un massimo di 12 rate mensili o di 6 rate bimestrali, maggiorate degli interessi legali, con una rata minima di euro 50.

Qualora l'ammontare della somma da rateizzare sia superiore ad euro 10.000,00, il responsabile del tributo informa la Giunta Comunale in merito alla richiesta pervenuta.

### **Articolo 30 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A

### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

#### Condizioni qualitative

Si considerano qualitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione analoga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense) come previsto nei punti a) e b), comma 2 art. 184 del D. Lgs 152/2006;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli, esclusi i manufatti come camere d'aria e copertoni);
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.
- oli e grassi commestibili dei ristoranti;

## ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banche di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	17. Bar, caffè, pasticceria
20. Attività industriali con capannoni di produzione	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
23. Birrerie, hamburgerie, mense	21. Discoteche, night club
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	